Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — Roma - Martedì, 15 ottobre 1929 - Anno VII — Numero 240

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato son in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaelo Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO.

AVVISO di pubblicazione di due fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno (edizione normale), che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 4°, volume III, e fascicolo 1°, volume IV, della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1929.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2404.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1722.**

Contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni della provincia di Campobasso, per il quinquennio 1929-1933, in applicazione dell'art. 55, lettera b, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate e non classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei Comuni della provincia di Campobasso: elenco compilato da quel Regio provveditore agli studi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Campobasso deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 39. — MANCINI.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in esecuzione dell'art 55, lettera b, *del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con R D 5 febbraio 1928, n 577*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Acquaviva Collecroce	3	800	2,400
2	Agnone	32	»	25,600
3	Bagnoli del Trigno	12	»	9,600
4	Baranello	9	»	7,200
5	Bojano	21	»	16,800
6	Bonefro	12	»	9,600
7	Busso	5	»	4,000
8	Campochiaro	5	»	4,000
9	Campodipietra	5	»	4,000
10	Campolieto	4	»	3,200
11	Campomarino	5	»	4,000
12	Cantalupo nel Sannio	9	»	7,200
13	Capracotta	11	»	8,800
14	Capriati a Volturno	3	»	2,400
15	Carovilli	9	»	7,200
16	Carpinone	6	»	4,800
17	Casacalenda	14	»	11,200
18	Casalciprano	5	»	4,000
19	Castelbottaccio	4	»	3,200
20	Castel del Giudice	3	»	2,400
21	Castellino del Biferno	4	»	3,200
22	Castelmauro	8	»	6,400
23	Castelpetroso	7	»	5,600
24	Castelpizzuto	2	»	1,600
25	Castel S. Vincenzo	7	»	5,600
26	Castropignano	5	»	4,000
27	Cercemaggiore	9	»	7,200
28	Cercepiccola	3	»	2,400
29	Cerro al Volturno	6	»	4,800
30	Ciorlano	3	»	2,400
31	Civita Campomarano	4	»	3,200
32	Civitanova del Sannio	7	»	5,600
33	Colletorto	8	»	6,400
34	Colli a Volturno	17	»	13,600
35	Duronia	9	»	7,200
36	Filignano	7	»	5,600
37	Fontegreca	2	»	1,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e non classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o non classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
38	Forlì del Sannio	9	800	7,200
39	Fornelli	4	»	3,200
40	Fossalto	9	»	7,200
41	Frosolone	12	»	9,600
42	Gallo	4	»	3,200
43	Gambatesa	8	»	6,400
44	Gildone	5	»	4,000
45	Guardialfiera	4	»	3,200
46	Guardiaregia	5	»	4,000
47	Guglionesi	13	»	10,400
48	Isernia	46	»	36,800
49	Jelsi	7	»	5,600
50	Larino	17	»	13,600
51	Letino	2	»	1,600
52	Limosano	7	»	5,600
53	Lucito	4	»	3,200
54	Lupara	3	»	2,400
55	Macchiagodena	8	»	6,400
56	Mafalda	4	»	3,200
57	Matrice	4	»	3,200
58	Molise	2	»	1,600
59	Monacilioni	4	»	3,200
60	Montagano	9	»	7,200
61	Montaquila	5	»	4,000
62	Montecilfone	7	»	5,600
63	Montefalcone nel Sannio	10	»	8,000
64	Montelongo	4	»	3,200
65	Montemitro	2	»	1,600
66	Montenero di Bisaccia	10	»	8,000
67	Montenero Val Cocchiara	4	»	3,200
68	Montoroduni	7	»	5,600
69	Montorio nei Frentani	7	»	5,600
70	Morrone del Sannio	4	»	3,200
71	Palata	7	»	5,600
72	Pescolanciano	7	»	5,600
73	Pescopennataro	3	»	2,400
74	Petacciato	6	»	4,800
75	Petrella Tifernina	5	»	4,000
76	Pietrabbondante	11	»	8,800
77	Pietracatella	6	»	4,800
78	Pietracupa	4	»	3,200
79	Poggio Sannita	7	»	5,600
80	Portocannone	6	»	4,800
81	Prata Sannita	3	»	2,400
82	Pratella	5	»	4,000
83	Provvidenti	2	800	1,600
84	Riccia	17	»	13,600
85	Rionero Sannitico	7	»	5,600
86	Ripabottoni	7	»	5,600
87	Ripalimosano	5	»	4,000
88	Roccamandolfi	5	»	4,000
89	Roccasicura	3	»	2,400
90	Roccavivara	3	»	2,400
91	Rotello	6	»	4,800
92	Salcito	6	»	4,800
93	San Biase	2	»	1,600
94	San Felice Slavo	2	»	1,600
95	San Giovanni in Galdo	4	»	3,200
96	San Giuliano del Sannio	4	»	3,200
97	San Giuliano di Puglia	4	»	3,200
98	San Martino in Pensilis	11	»	8,800
99	San Massimo	4	»	3,200
100	San Pietro Avellana	9	»	7,200
101	San Polomatese	3	»	2,400
102	Santa Croce di Magliano	10	»	8,000
103	Sant'Angelo del Pesco	3	»	2,400
104	Sant'Angelo in Grotte	5	»	4,000
105	Sant'Elena Sannita	4	»	3,200
106	Sant'Elia a Pianisi	15	»	12,000
107	Sepino	12	»	9,600
108	Sessano	4	»	3,200
109	Spinete	3	»	2,400
110	Tavenna	2	»	1,600
111	Termoli	15	»	12,000
112	Torella del Sannio	4	»	3,200
113	Tovo	5	»	4,000
114	Trivento	17	»	13,600
115	Tufara	5	»	4,000
116	Ururi	11	»	8,800
117	Vastogirardi	7	»	5,600
118	Venafro	27	»	21,600
119	Vinchiaturo	13	»	10,400
	Totali	871		696,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2405.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1721.

Rettifica dei contributi scolastici stabiliti a carico di alcuni Comuni della Venezia Giulia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1870, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della Venezia Giulia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° aprile 1925 in alcuni dei predetti Comuni: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Trieste, dal quale si rileva che a carico dei Comuni stessi fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni riportati nell'elenco annesso al presente decreto devono versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, come all'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 luglio 1927, n. 1870, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 38. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 luglio 1927, n. 1870			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in classe comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in classe comune	Contributo a carico di ciascun comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun comune: in totale
	I. — Provincia di GORIZIA.						
1	Comeno	9	400	3.600	10	400	4.000
2	Cormons	17	»	6.800	18	»	7.200
3	Idria	16	»	6.400	18	»	7.200
		42		16.800	46		18.400
	II. — Provincia di POLA.						
1	Isola d'Istria	25	400	10.000	26	400	10.400
2	Lussinpiccolo	20	»	8.000	21	»	8.400
3	Parenzo	29	»	11.600	30	»	12.000
4	Pirano	44	»	17.600	45	»	18.000
5	Rovigno d'Istria	30	»	12.000	31	»	12.400
		148		59.200	153		61.200
	III. — Provincia di TRIESTE.						
1	Monfalcone	34	400	13.600	36	400	14.400
2	Ronchi dei Legionari	14	»	5.600	15	»	6.000
		48		19.200	51		20.400
	IV. — Provincia di UDINE.						
1	Cervignano del Friuli	12	400	4.800	13	400	5.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione 2406.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1748.

Rettifica dei contributi scolastici stabiliti a carico di alcuni Comuni della Venezia Giulia, per il quinquennio 1924-1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai comuni della Venezia Giulia in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 in alcuni dei predetti Comuni: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Trieste, dal quale si rileva che a carico dei Comuni medesimi fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni riportati nell'elenco annesso al presente decreto devono versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, come all'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660, è rettificato, nella parte relativa ai predetti Comuni, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 65. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni debbono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.*

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 16 giugno 1927, n. 1660			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia di GORIZIA.						
1	Comeno	9	800	7,200	10	800	8,000
2	Cormons	17	»	13.600	18	»	14,400
	TOTALI	26		20.800	28		22,400
	II. — Provincia di POLA.						
1	Isola d'Istria	25	800	20,000	26	800	20,800
2	Lussinpiccolo	20	»	16,000	21	»	16,800
3	Parenzo	29	»	23,200	30	»	24,000
4	Pirano	44	»	35,200	45	»	36,000
5	Rovigno d'Istria	30	»	24,000	31	»	24,800
	TOTALI	148		118,400	153		122,400
	III. — Provincia di TRIESTE.						
1	Monfalcone	34	800	27,200	36	800	28,800
2	Ronchi dei Legionari	14	»	11,200	15	»	12 000
	TOTALI	48		38,400	51		40,800
	IV. — Provincia di UDINE.						
1	Cervignano	12	800	9,600	13	800	10,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Numero di pubblicazione **2407.**

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. **1758.**

Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonchè agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 496, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Ritenuta la opportunità di stabilire il posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia, nonchè di determinare diversamente il posto già assegnato agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, numero 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Presidente della Reale Accademia d'Italia è collocato nella categoria II dell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, approvato con R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e modificato con R. decreto 18 gennaio 1929, n. 14, e prende posto tra la classe 4ª e la classe 5ª della categoria stessa.

I Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia sono collocati nella categoria IV dell'ordine delle precedenze, e prendono posto tra la classe 2ª e la classe 3ª della categoria stessa.

Gli Accademici d'Italia sono collocati nella categoria IV dell'ordine delle precedenze e ne costituiscono la classe 8ª.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 75. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2408.**

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. **1759.**

Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per la guerra e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ammessa dall'art. 7, capoverso 4°, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, è istituito un Consiglio di revisione, composto del presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che lo presiede, di due consiglieri scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console generale anche fuori quadro, e di un relatore, senza voto, scelto fra il personale della giustizia militare.

I consoli generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, chiamati a funzionare come consiglieri, debbono essere ufficiali superiori in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, ovvero essere forniti di laurea in giurisprudenza.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

La costituzione del Consiglio di revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, il quale nomina le persone che lo devono comporre e indica la sede in cui deve funzionare.

Pure con decreto del Ministro per la guerra è nominato il personale di cancelleria necessario per il funzionamento del Consiglio di revisione. Il detto personale è scelto tra i funzionari di cancelleria addetti alla magistratura militare ovvero tra quelli addetti alla magistratura ordinaria.

Art. 2.

La revisione può domandarsi:

1° quando i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile dell'autorità ordinaria, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di altro giudice speciale, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia;

2° quando dopo la condanna siano sopravvenuti o si scoprano fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendano evidente che il fatto non sussiste, ovvero che il condannato non lo ha commesso;

3° quando sia dimostrato che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di altro fatto preveduto dalla legge come delitto.

In ogni caso gli elementi, in base ai quali si chiede la revisione, devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussista o che il condannato lo abbia commesso.

La revisione può essere chiesta in ogni tempo, a favore del condannato, ancorchè la pena sia già espiata o la condanna sia estinta.

Art. 3.

La revisione è ordinata dal Ministro per la guerra, su richiesta del procuratore generale presso il Tribunale speciale o su istanza del condannato o di un suo prossimo congiunto ovvero della persona che abbia su di lui l'autorità tutoria o, se il condannato sia morto, dell'erede o di un prossimo congiunto.

Art. 4.

L'istanza per revisione diretta al Ministro per la guerra è presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Nel caso preveduto nel n. 1 dell'art. 2, alla istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate.

Nel caso contemplato nel n. 2 dello stesso articolo, qualora i fatti sopravvenuti o scoperti o i nuovi elementi di prova non risultino da atti già compiuti dalla autorità giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare preliminarmente istanza al Tribunale speciale per la difesa dello Stato perchè siano ordinati i relativi accertamenti. Se il Tribunale ritenga che la domanda abbia apparenza di fondamento, procede agli atti occorrenti, delegando uno dei suoi membri. Il provvedimento è dato, in ogni caso, mediante ordinanza non suscettiva d'impugnazione. Degli atti compiuti è rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce alla istanza di revisione.

Nel caso indicato nel n. 3 dell'articolo medesimo, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza di condanna per il delitto ivi preveduto. Nondimeno, se l'azione penale sia estinta, o non possa essere esercitata, chi chiede la revisione può fornire i necessari elementi di prova, assunti a norma del precedente capoverso.

Art. 5.

Il procuratore generale trasmette l'istanza unitamente agli atti e ai documenti relativi, col suo parere motivato, al Ministro per la guerra.

Art. 6.

Il Consiglio di revisione procede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Non è ammesso l'intervento della difesa. Il condannato ha facoltà di far pervenire al Consiglio memorie difensive. Il Consiglio delibera con sentenza.

Prima di deliberare il Consiglio può disporre, con ordinanza, le indagini e gli atti che ritenga utili e all'uopo può delegare uno dei suoi consiglieri o richiedere il pubblico ministero o il giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 7.

In ogni caso, anche prima di aver deliberato definitivamente sulla domanda di revisione, il Consiglio di revisione può concedere all'interessato, su domanda o di ufficio, la libertà provvisoria.

Art. 8.

Se il Consiglio di revisione riconosca doversi accogliere la istanza di revisione, annulla la sentenza, ordinando, ove il caso lo richieda, il rinvio a nuovo giudizio del Tribunale speciale.

Il Tribunale speciale in sede di rinvio deve essere composto di giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 9.

In ogni caso in cui il Consiglio di revisione disponga il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

Art. 10.

Le persone condannate per alcuno dei delitti preveduti nel n. 3 dell'art. 2 non possono essere assunte come testimoni, periti o interpreti, a meno che abbiano pienamente confessato il delitto commesso.

Art. 11.

Se il condannato sia morto, il Consiglio di revisione, anche quando annulla senza rinvio, nomina un curatore, il quale esercita i diritti, che nel procedimento di revisione sarebbero spettati al condannato. Se costui muoia dopo la sentenza del Consiglio di revisione, il curatore è nominato dal presidente del Tribunale speciale.

Se l'istanza è proposta, in vita del condannato, da un suo prossimo congiunto, questi diviene curatore di diritto dopo la morte del condannato.

Il Consiglio di revisione, quando annulli senza rinvio, o il giudice di rinvio nel caso in cui il giudizio risulti favorevole al condannato estinto, dichiara costui non colpevole e ordina che la sentenza sia annotata nell'atto di morte, se da questo apparisca che il decesso avvenne per esecuzione di pena ovvero in carcere.

Tale annotazione è fatta senza ritardo, a cura del pubblico ministero.

Art. 12.

Nel caso in cui il Consiglio di revisione pronunci il rinvio a nuovo giudizio, l'interessato, che si trovi detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna, rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, a meno che debba essere scarcerato perchè la pena è intieramente espiata o la condanna estinta, ovvero gli sia accordata la libertà provvisoria.

Questa può essere concessa dal Consiglio di revisione anche di ufficio, con la sentenza che rinvia al nuovo giudizio, o successivamente mediante ordinanza, ma non può essere disposta anche dal Tribunale speciale.

Art. 13.

Se nel giudizio di rinvio risultino infondati o non siano pienamente accertati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il Tribunale speciale non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, nè per altra ragione.

Il Tribunale speciale può assolvere soltanto per motivi che escludano che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso; in ogni altro caso esso deve confermare la sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se la prima condanna non sia interamente eseguita, l'esecuzione è ripresa dal momento in cui cessò per effetto dell'accoglimento della domanda di revisione, ma il tempo trascorso nella condizione di imputato, a norma dell'art. 12, si computa nella durata della pena, se la sentenza di conferma non disponga diversamente.

Art. 14.

Il Consiglio di revisione quando annulla la condanna senza rinvio, o il giudice di rinvio quando pronuncia sentenza di assoluzione, provvede altresì alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e per il risarcimento dei danni.

La sentenza del Consiglio di revisione, che annulla senza rinvio, è notificata per intero senza ritardo all'interessato, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 15.

Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, con la stessa sentenza revoca la concessione, che sia stata fatta, della libertà provvisoria, emettendo ordine di cattura.

Se il Consiglio di revisione rigetti l'istanza, ovvero se nel giudizio di rinvio non sia pronunciata sentenza di assoluzione, la parte privata che ha domandato la revisione è condannata alle spese del procedimento, e può essere condannata, inoltre, a pagare all'erario una somma non inferiore a L. 1000 e non superiore a L. 10,000.

Art. 16.

Le sentenze del Consiglio di revisione e quelle del Tribunale speciale in sede di rinvio non sono suscettibili di alcun gravame.

Il rigetto della istanza da parte del Consiglio di revisione o la conferma della sentenza di condanna nel giudizio di rinvio non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. 17.

Per il procedimento dinanzi il Consiglio di revisione, in tutto ciò che non sia stato diversamente disposto nel presente decreto, si osservano le regole stabilite per il procedimento avanti il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 76 — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1929.

Emissione di obbligazioni ipotecarie da parte della Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Vista la domanda in data 29 maggio 1929-VII con la quale la Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), allo scopo di far fronte al fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione del programma di vasti lavori nella zona di concessione, chiede di essere autorizzata a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 32,000,000 al tasso del 6.50 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto succitato, da corrispondersi in obbligazioni 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di anni 20 ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 1,600,000 per il ventennio, mutuo riscattabile anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0.50 % a titolo di rimborso spese e di commissione;

Considerato che le necessità di sviluppo dei servizi telefonici nella 3ª zona giustificano l'impiego della somma derivante dal mutuo ipotecario da contrarsi dalla Società Telefoni Italia Media Orientale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;

Visto il R. decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefoni Italia Media Orientale (T.I.M.O.), concessionaria della 3ª zona telefonica, in forza della convenzione 24 marzo 1925, rep. 1467, approvata con R. decreto n. 507 del 23 aprile 1925, e delle convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, n. 44; 24 maggio 1928, rep. 58, e 11 febbraio 1929, rep. 83, approvate rispettivamente coi Regi decreti 5 gennaio 1928, n. 36, 31 maggio 1928, n. 1299, e 18 marzo 1929, n. 681, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di L. 32,000,000 al tasso del 6.50 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, da corrispondersi in obbligazioni 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di anni 20 ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 1,600,000 per il ventennio. Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0.50 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

La Società Telefoni Italia Media Orientale, dovrà, a norma dell'art. 2 del sopracitato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, impiegare il ricavo dell'operazione suddetta per il miglioramento e lo sviluppo degli impianti telefonici della 3ª zona intendendosi che tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del più volte citato decreto.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici eserciterà il controllo dell'impiego delle somme provenienti dal prestito, mediante l'esame dei progetti tecnici dei nuovi lavori, progetti che dovranno esserle inviati dalla Società insieme con i relativi piani finanziari, ed accerterà l'esecuzione tempestiva dei lavori in relazione ai piani finanziari stessi approvati, autorizzando il prelievo delle corrispondenti somme.

Art. 4.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza e revoca della concessione previsti così dalla convenzione che dall'art. 5 del decreto 2076 dell'11 novembre 1926, non intenda sostituirsi alla Società Telefoni Italia Media Orientale in tutti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi, al riscatto del mutuo stesso, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla

concorrenza del valore reale degli impianti ripresi diminuito come al seguente capoverso, eccettuati beninteso gli impianti di cui al successivo art. 5, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti dei portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefoni Italia Media Orientale in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma dell'articolo 8, n. 2, della convenzione 24 marzo 1925 e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 5.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefoni Italia Media Orientale non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(5651)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1929.
Emissione di obbligazioni ipotecarie da parte della Società telefonica delle Venezie.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Vista la domanda in data 29 maggio 1929-VII, con la quale la Società telefonica delle Venezie, allo scopo di far fronte al fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione del programma di vasti lavori nella zona in concessione, chiede di essere autorizzata a contrarre un mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 18,000,000, al tasso del 6.50 per cento, garentito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto succitato da corrispondersi in obbligazioni 6 per cento dell'Istituto predetto aventi la durata di anni 20 ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 900,000 per il ventennio, mutuo riscattabile anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0.50 per cento a titolo di rimborso spese e commissione;

Considerato che le necessità di sviluppo dei servizi telefonici nella 2ª zona giustificano l'impiego della somma derivante dal mutuo ipotecario da contrarsi dalla Società telefonica delle Venezie;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;

Visto il R. decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Società telefonica delle Venezie, concessionaria della 2ª zona telefonica in forza della convenzione 30 marzo 1925, repertorio 7469, approvata con R. decreto n. 506 del 23 aprile 1925 e delle convenzioni aggiuntive 26 maggio 1927, repertorio 28, 16 marzo 1928, repertorio 48, 13 febbraio 1929, repertorio 84, e 13 febbraio 1929, repertorio 85, approvate rispettivamente coi Regi decreti 2 giugno 1927, n. 971; 22 marzo 1928, n. 798; 21 febbraio 1929, n. 512, e 21 febbraio 1929, n. 513, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di L. 18,000,000 al tasso del 6.50 per cento, garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, da corrispondersi in obbligazioni al 6 per cento dell'Istituto predetto aventi la durata di anni 20 ammortizzabili mediante rimborso di capitale costante nella misura annua di L. 900,000 per il ventennio. Il mutuo potrà essere riscattabile anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato del 0.50 per cento a titolo di rimborso spese e commissioni.

Art. 2.

La Società telefonica delle Venezie dovrà, a norma dell'art. 2 del sopracitato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, impiegare il ricavo dell'operazione suddetta per il miglioramento e lo sviluppo degli impianti telefonici della 2ª zona intendendosi che tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del più volte citato decreto.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici eserciterà il controllo dell'impiego delle somme provenienti dal prestito, mediante l'esame dei progetti tecnici dei nuovi lavori, progetti che dovranno esserle inviati dalla Società insieme con i relativi piani finanziari, ed accerterà l'esecuzione tempestiva dei lavori in relazione ai piani finanziari stessi approvati autorizzando il prelievo delle corrispondenti somme.

Art. 4.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza e revoca della concessione, previsti così dalla convenzione che dall'art. 5 del decreto 2076 dell'11 novembre 1926, non intenda sostituirsi alla Società telefonica delle Venezie in tutti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto per imprese di pubblica utilità e proceda; quindi, al riscatto del mutuo stesso, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza

del valore reale degli impianti ripresi diminuito come al seguente capoverso, eccettuati beninteso gli impianti di cui al successivo art. 5, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti dei portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, numero 2873, e diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società telefonica delle Venezie in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma dell'art. 8, n. 2, della convenzione 30 marzo 1925, e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto), per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 5.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società telefonica delle Venezie, non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1929.
Emissione di obbligazioni ipotecarie da parte della Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie di zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni:

Vista la domanda in data 3 luglio 1929-VII con la quale la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.), allo scopo di far fronte al fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione del programma di vasti lavori nella zona in concessione chiede di essere autorizzata all'emissione di n. 400.000 obbligazioni ipotecarie del valore nominale di L. 500 divise in quattro serie di 100.000 obbligazioni ciascuna con interesse del 6 % annuo fisso minimo crescente in ragione del 50 % della eventuale eccedenza sul dividendo azionario dell'8 % annuo, e per la durata di anni trenta con rimborsi a sorteggio annuale alla pari e con facoltà di riscatto anticipato;

Considerato che l'entità dei lavori straordinari già eseguiti e la vastità dei lavori in corso di esecuzione per lo sviluppo dei servizi telefonici nella prima zona giustificano l'impiego della somma derivante dalle obbligazioni ipotecarie da emettersi dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda;

Visto il R. decreto legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni:

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873;

Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.) concessionaria della prima zona telefonica in forza della convenzione 1° aprile 1925, rep. 1472, approvata con R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, e delle convenzioni aggiuntive 2 giugno 1927, rep. 31; 6 luglio 1927, rep. 34; 6 luglio 1927, rep. 35, e 2 settembre 1927, rep. 39, approvate rispettivamente coi Regi decreti del 16 giugno 1927, n. 1043; 14 luglio 1927, n. 1410; 14 luglio 1927, numero 1412, e 6 ottobre 1927, n. 1960, è autorizzata ad emettere n. 400.000 obbligazioni ipotecarie del valore nominale di L. 500, divise in quattro serie di 100.000 obbligazioni ciascuna, con l'interesse del 6 % annuo fisso minimo crescente in ragione del 50 % della eventuale eccedenza sul dividendo azionario dell'8 % annuo, garentite con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, e per la durata di anni 30 con rimborsi a sorteggio annuale alla pari e con facoltà di riscatto anticipato.

Art. 2.

La Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda dovrà, a norma dell'art. 2 del sovra citato R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, impiegare il ricavo dell'operazione suddetta per il miglioramento e lo sviluppo degli impianti telefonici della prima zona intendendosi che tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del più volte citato decreto.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici eserciterà il controllo dell'impiego delle somme provenienti dal prestito mediante l'esame dei progetti tecnici dei nuovi lavori, progetti che dovranno esserle inviati dalla Società insieme con i relativi piani finanziari, ed accerterà l'esecuzione tempestiva dei lavori in relazione ai piani finanziari stessi approvati, autorizzando il prelievo delle corrispondenti somme.

Art. 4.

Quolora il Governo nei casi di decadenza e revoca della concessione previsti così dalla Convenzione che dall'art. 5 del decreto 2076 dell'11 novembre 1926, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in tutti gli obblighi derivanti dall'emissione delle obbligazioni, escluso il supplemento per il dividendo, e proceda al riscatto delle obbligazioni stesse, risponderà verso i portatori delle obbligazioni fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi esclusi beninteso quelli di cui al successivo art. 5 determinato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma dell'art. 8, n. 2, della convenzione 1° aprile 1925, approvata con R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) e per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti

gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 5.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca di cui all'art. 4 del decreto 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione alla emissione di obbligazioni consentita col presente decreto così nella loro consistenza all'atto della cessione come nelle future trasformazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 ottobre 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(5650)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati con nota n. 2991 dell'11 ottobre 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1929, n. 191, riguardante la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici.

(5812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Osa e Albegna in provincia di Grosseto.

Con decreto n. 5690 in data 7 ottobre 1929-VII del Ministro per i lavori pubblici sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Osa e Albegna, in provincia di Grosseto, deliberate dall'assemblea degli interessati il 29 giugno 1929. Si è però modificata la proposta di variante all'art. 53, nel senso di non fissare il limite annuo massimo di contributo per ettaro.

(5637)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 1° ottobre 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Salussola, in provincia di Vercelli, con orario limitato di giorno.

(5671)

Si comunica che il giorno 1° ottobre 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Diecimo, in provincia di Lucca, con orario limitato di giorno.

(5672)

Si comunica che il giorno 1° ottobre 1929-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Prato, succursale n. 2, piazza XX Settembre, in provincia di Firenze, con orario limitato di giorno.

(5673)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Ministro per le corporazioni, in data 3 ottobre 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

1. On. Carlo Baragiola, presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Como.
2. Cav. Ernesto Morocutti, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Udine.
3. Cav. Raffaele Parlato, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Enna.
4. On. dott. Luigi Borgo, segretario della Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Napoli.

Roma, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII

(5667)

Si comunica che con decreti di S. E. il Ministro per le corporazioni, in data 30 settembre 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

1. Adinolfi on. Matteo, presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Napoli.
2. Squatriti comm. dott. Oreste, segretario della Federazione nazionale fascista industriali mugnai, pastai e risieri.
3. Ridolfi Filippo, segretario della Federazione nazionale fascista industria grafica.

Roma, addì 7 ottobre 1929 - Anno VII

(5668)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 15 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cassa provinciale postale per conto di Faillaci Antonino — Titoli del Debito pubblico nominativi: 3 — Rendita: L. 115.70, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 16 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione: Direttore provinciale poste, per conto di Yenca Armando fu Pietro — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 10.50, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 9 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Lucarelli Alfredo e Giacomo fu Pubblio-Alfredo — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 85, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9-P — Data: 11 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesore-

ria di Lucca — Intestazione: Mochi Pasquale fu Luigi, quale direttore della succursale di Pescia del Monte dei Paschi di Siena — Titoli del Debito pubblico: certificato di deposito della ricevuta provvisoria 1 — Consolidato 3.50 %, capitale 3,600 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 22 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Comune di Forlì — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Rendita: L. 120, redimibile 3 %, con decorrenza 1° aprile 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5229)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° luglio 1929 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 063300 di annue L. 865 intestata a Pace Anna di Diego, minore sotto la curatela speciale di Bezzi Giovanni fu Paolo domiciliato a Tolentino con annotazione.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data del presente avviso senza che sieno state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità mediante buono a favore del predetto sig. Bezzi, che è in possesso del certificato di rendita, ritenendosi di nessun valore la ricevuta smarrita.

Roma, 28 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5230)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 307 — Numero del certificato provvisorio: 18650 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Rotunno Michele fu Carmine, domic. a Padula (Salerno) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 317 — Numero del certificato provvisorio: 627 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Marx Martino fu Francesco, domic. a Bressanone (Bolzano) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 319 — Numero del certificato provvisorio: 5715 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Canova Maria di Rinaldo, moglie di Beltramo Alfredo, domic. a Bologna — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 325 — Numero del certificato provvisorio: 50849 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Rovetto Giovanni di Paolo, domic. a Torino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 327 — Numero del certificato provvisorio: 41797 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Borrelli Carmine di Antonio, domic. a Torre Annunziata (Napoli) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 328 — Numero del certificato provvisorio: 11024 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Melone o Mellone Domenico di Nicola, domic. a Pozzilli (Campobasso) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 331 — Numero del certificato provvisorio: 2212 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Vaccarella Calogero fu Salvatore — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 331 — Numero del certificato provvisorio: 2214 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Vaccarella Rosina fu Salvatore — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 333 — Numero del certificato provvisorio: 6088 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vercelli — Intestazione: Circolo vinicolo di Caprile (Vercelli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 335 — Numero del certificato provvisorio: 48588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1929 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Macchi Federico e famiglia — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 336 — Numero del certificato provvisorio: 16007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Melzani Andrea fu Giovanni, domic. a Bagolino (Brescia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 337 — Numero del certificato provvisorio: 11562 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Zanetti Giacomo fu Eugenio, domic. a Sale Marasino (Brescia) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 338 — Numero del certificato provvisorio: 2431 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Gelfi Martino fu Battista, domic. a Esine (Brescia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 339 — Numero del certificato provvisorio: 9939 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Presidente della Congregazione di carità di Vezza d'Oglio (Brescia) — Capitale: L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 340 — Numero del certificato provvisorio: 3149 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Frosio Giovanni fu Carlo, domic. a Fontignano (Brescia) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 341 — Numero del certificato provvisorio: 8997 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Scuderi Biagio fu Francesco, domic. ad Acireale (Catania) Regio notaio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 347 — Numero del certificato provvisorio: 6165 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Delfino Raffaele fu Domenico, domic. a Bussi sul Tirino (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 348 — Numero del certificato provvisorio: 15530 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Jacometti Giovanni di Andrea, domic. a Novara — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 734 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: Comitato di cura di Gries — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 351 — Numero del certificato provvisorio: 17631 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Società Anonima Molini Riva — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 1772 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Delfino Maria di Raffaele, domic. a Bussi (Aquila) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 355 — Numero del certificato provvisorio: 19266 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Piergiovanni Cipriano e Rodolfo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 8424 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Pedergnaga Giov. Battista fu Antonio, domic. a Sarezzo (Brescia) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 3793 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Patronato provinciale per gli orfani di contadini morti in guerra — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 361 — Numero del certificato provvisorio: 64278 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° marzo 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Leoni Filippo, domic. a S. Oreste (Roma) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 5280 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Colizzi Giuseppe di Ferdinando — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 5486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Bruno Luigi fu Domenico, domic. a Savona — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 364 — Numero del certificato provvisorio: 3166 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Cuneo Enrico fu Filippo, domic. a Savona — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 40508 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Salimbeni Mattia fu Lodovico, domic. a Roma — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 372 — Numero del certificato provvisorio: 2422 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Tartaglia Michele fu Nicola, domic. a Serracapriola — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 maggio 1929 - Anno VII.

(2993) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazioni. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 11).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	208618 208619	365 — 1000 —	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori, dom. in Arezzo e figli nascituri dallo stesso Guadagni Giuseppe e *Mari* Pia fu Francesco sotto la tutela di *Gabrielli* Celestino fu Federico dom. a Subbiano (Arezzo). La prima rendita è con usufrutto a *Mari Isolina* fu Francesco nei *Gabrielli*, dom. a Subbiano (Arezzo).	Guadagni Ferdinando e Carlo di Giuseppe, minori, dom. in Arezzo e figli nascituri dallo stesso Guadagni Giuseppe e *Mori* Pia fu Francesco sotto la tutela di *Gabbrielli* Celestino fu Federico, dom. a Subbiano (Arezzo) La prima rendita è con usufrutto a *Mori Maria-Anna-Isolina* fu Francesco nei *Gabbrielli*, dom. a Subbiano (Arezzo).
3.50 %	157882	77 —	Bruno *Marietta* di *Paolo* moglie di Enrico Barra, dom. a Potenza.	Bruno *Maria* di *Francesco-Paolo*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	152951	210 —	Correale *Maria-Grazia* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casalvelino (Salerno).	Correale *Grazia-Maria* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	482196	435 —	Moschetti Volumnia fu Giuseppe, ved. di Stagno di *Quintano Pietro*, dom. a Messina.	Moschetti Volumnia fu Giuseppe ved. di Stagno di *Quintana Giuseppe*, dom. a Messina.
»	227110	125 —	Cappuccio *Speranza* fu Domenicantonio, moglie di Crecco Michele, dom. a Mirabella Eclano (Avellino), vincolata.	Cappuccio *Maria-Speranza* fu Domenicantonio, moglie ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	484	Cap. 2000 —	Reggiani *Cadira* fu Pietro minore sotto la tutela di Avanzini Fortunato fu Alberto.	Reggiani *Gemma-Cadora* fu Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 settembre 1929 - Anno VII. p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5066)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	78157	Comune di Guardiaregia (Campobasso) . . . . . . L.	1,005 —
»	90696	Intestata come la precedente . . . . »	1,270 —
»	90700	Intestata come la precedente . . . . »	1,000 —
»	115927	Intestata come la precedente . . . . »	2,350 —
»	462955	Intestata come la precedente . . . . »	325 —
3.50 %	447692	Intestata come la precedente . . . . »	301 —
»	608873	Dell'Oro Maria fu Angelo ved. di Previtali Francesco, domic. a Suisio (Bergamo) - vincolata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	449596	Parisella Giuseppe fu Francesco-Saverio, domic. a Monte S. Biagio (Roma) - vincolata . . . . »	450 —
3.50 %	645475	Maresca Giuseppina fu Luigi moglie di Apuzzo Enrico, domic. in Napoli - vincolata . . . . »	348 —
Cons. 5 % (1861)	565078 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bellotti Stefano fu Vincenzo, domic. in Napoli. » per la proprietà: Cimmino Antonio di Isidoro.	140 —
3.50 %	756403 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brignole Benedetta fu Andrea ved. Landò. . » per la proprietà: Landò Laura fu Marco, moglie di Bertonati Attilio, domic. a Spezia (Genova).	875 —
»	772136 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	1,697.50
Cons 5 %	412137	Bullara Maria fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara, domic. a Palermo . . . . »	445 —
»	412138 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara.	145 —
Debito Comuni di Sicilia	10673 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: La Rocca Teresa fu Stefano . . . . . . » per la proprietà: Bozzi Marianna di Giuseppe.	585.61
Cons 5 % Smarrito il foglio ricevuta del certificato di cui contro	80224	Di Folco Salvatore fu Giuseppe, domic a New York . . . . »	75 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	276049	Zozzoli Anna fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Fina Lucia di Vito ved. di Zozzoli Vincenzo, domic. a Salice (Lecce) . . . . L.	75 —
3.50 %	469218	Clara Edoardo fu Giovanni, domic. a Vico Canavese (Torino) - vincolata . . . . »	210 —
»	301833	Ospedale Zauli da Montepolo esistente in Dovadola (Firenze) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo. »	231 —
»	280344	Intestata come la precedente . . . . »	255.50
Cons 5 %	115152	Bertoncelli Velia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Luppi Renata ved. Bertoncelli, domic. a Ferrara . . . »	150 —
P. N. 5 %	32006 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Bianca fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Giannini Mariangela fu Luigi, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma).	50 —
»	32007 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Eulalia fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	50 —
3.50 %	174257	Palmieri Enrichetta di Giovanni Battista, domic. a Savona (Genova) - vincolata . . . . »	644 —
»	181935	Intestata come la precedente - vincolata . . . . »	175 —

Roma, 31 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2994)

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.